



Comune di Pessinetto

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.27

OGGETTO:

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DEGLI ARTT. 168-BIS CP, ART. 464-BIS C.P.P E ART. 2 COMMA 1 D.M. 8 GIUGNO 2015 M. 88 – APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di aprile alle ore tredici e minuti cinquanta , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TIRELLI Chiara - Sindaco	Sì
2. MARIETTA Sergio - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. CRESTO Virgilio - Assessore	Giust.
4.	
5.	
6.	
7.	
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa CASTELLUCCIO Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig.ra TIRELLI Chiara assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- ai sensi dell'art. 168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

Premesso inoltre che:

- a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lgs. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Premesso infine che:

- nei casi previsti dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis;
- ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il

Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

Considerato che, per ciascuna fattispecie, il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Considerato che il Comune di Pessinetto intende attivare la seguente tipologia di convenzione:

1. LPU – MAP

Rilevato che dal 1^ gennaio 2025 l'attivazione di nuove convenzioni deve avvenire esclusivamente tramite il Portale Nazionale LPU del Ministero della Giustizia;

Esaminata la bozza di convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato il particolare rilievo che riveste l'istituto del lavoro di pubblica utilità volto a consentire di trasformare la sanzione per un comportamento non corretto e a rischio, in una opportunità di crescita e un'occasione per conoscere il mondo del volontariato che opera nel sociale;

Ritenuto di procedere all'approvazione della suddetta convenzione, dando la disponibilità per n. 1 persona per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Pessinetto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile dei servizi Amministrativo e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare con il Tribunale di Ivrea la convenzioni sotto riportata, volte a rendere possibile la pena del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Pessinetto:
 1. LPU – MAP – Identificativo 17664346 per n. 1 soggetto
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore, legale rappresentante del Comune, alla sottoscrizione delle suddette convenzioni.
4. Di individuare nella persona del sindaco il referente per il coordinamento delle prestazioni dell'attività lavorativa.
5. Di dare atto che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai soggetti nessuna retribuzione.
6. Di dare atto altresì che le convenzioni avranno durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
7. Di demandare al servizio amministrativo le procedure necessarie per l'approvazione delle convenzioni.

Successivamente, con separata votazione ad unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, D. lgs n.267/2000, stante la necessità di avviare tempestivamente gli interventi oggetto delle convenzioni.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
TIRELLI Chiara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
CASTELLUCCIO Roberta